



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637;

VISTO il Testo Unico approvato con D.P.Reg. 28.2.1979, n.70;

VISTA la L.r. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.r. 7 novembre 1980, n.116;

VISTO il R.D. 3 giugno 1940, n.1357;

VISTA la L.r. 10 agosto 1985, n.37;

VISTA la L.r. 31 maggio 1994, n.17;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il Decreto Interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTO il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157, recante "disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio" pubblicato nella G.U.R.I. n. 97 del 27.04.2006 – supplemento ordinario n. 102;

VISTA la legge 15 dicembre 2004, n. 308;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la L.r. n. 19 del 16.12.2008, pubblicata nella G.U.R.S. del 24.12.2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO l'art. 142, comma 1, lett. a) del suddetto Decreto Legislativo n. 42/2004 (ex art. 1, Legge 08.08.1985, n. 431), in virtù del quale sono stati dichiarati di interesse paesaggistico, i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

VISTO IL D.A. n. 8302 del 28.12.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n. 3 del 21.01.2000 ed il relativo verbale della Commissione provinciale per la tutela della bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, affisso all'albo pretorio del Comune di Pozzallo l'01.10.1998 (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'area comprendente parte delle aree urbane del Comune di Pozzallo;

VISTO il D.A. n. 1767 del 10.08.2010, con il quale l'Assessore Regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha disposto l'adozione della proposta del Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa e le relative norme di attuazione;



REGIONE SICILIANA

VISTA la tavola n. 4 del Piano “Regime Normativo”;

VISTO il Paesaggio locale 13 “Pozzallo” - Area 13 b “ Centro storico di Pozzallo. Aree archeologiche comprese”. Livello di tutela 1;

VISTA la nota n° 931 del 20.01.2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B. Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.D.G. n. 2087 del 05/08/2014, con il quale si delegano i dirigenti dell'Area e dei Servizi di questo Dipartimento alla firma degli atti di rispettiva competenza;

VISTO il D.D.S. n. 166 del 05/02/2014, prenotato in entrata al n. 343, cap. 1987, in data 27/03/2014 dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Beni Culturali, con il quale è stato comminato nei confronti della ditta [REDACTED], ai sensi dell'art. 167 de D. Lgs. n. 42/2004, il pagamento della indennità pecuniaria di **Euro 516,46**, per opere abusive, eseguite nel Comune di Pozzallo – [REDACTED] – [REDACTED], consistenti:

- Nella realizzazione di un'apertura a garage e dell'ingresso che sono stati modificati a piano terra di un fabbricato per civile abitazione, in difformità alla Concessione Edilizia n. 255/03 del 10/11/2003;

VISTA la certificazione degli Uffici dell'Anagrafe del Comune di Pozzallo dalla quale si evince che, alla data della morte del Signor [REDACTED] avvenuta in data [REDACTED], risulti convivente la Signora [REDACTED]

VISTA la nota n. 31412 del 14/07/2014, notificata in data 23/07/2014 e con la quale questo Assessorato ha comunicato, ai sensi dell'art. 8 della L.r. n. 10/1991, l'avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 167 del D. Lgs. N. 42/2004 nei confronti della Signora [REDACTED] nella qualità di erede del “De Cuius” [REDACTED];

CONSIDERATA la facoltà riconosciuta alla Pubblica Amministrazione di potere ritirare i propri atti che risultino invalidi o inopportuni, e di dovere, nel caso di specie, provvedere alla revoca del citato D.D.S. n. 166 del 05/02/2014, procedendo contestualmente all'emissione di un nuovo provvedimento sanzionatorio nei confronti della Signora [REDACTED], in qualità erede dell'immobile di che trattasi;

CONSIDERATO che sussiste l'interesse attuale alla revoca del citato D.D.S. n. 166 del 05/02/2014 per ragioni di corretto andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO per le premesse motivazioni di dovere revocare il proprio decreto n. 166 del 05/02/2014;

CONSIDERATO che l'opera suddetta è da considerarsi abusiva, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 157/2006, perché realizzata senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania;

VISTO il provvedimento prot. n. 1798/U.O. VII del 17/05/2011, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa ha espresso parere favorevole sul progetto in sanatoria dell'opera di che trattasi, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006;

**REGIONE SICILIANA**

VISTA la perizia allegata al provvedimento prot. n. 1798/U.O. VII del 17/05/2011 della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa, relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall' art. 27 del D.Lgs. n. 157/2006, con la quale la Soprintendenza di Catania ha determinato ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in **Euro 516,46** il profitto conseguito con la realizzazione dell'opera abusiva, assimilata alla tipologia "4" della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce detto valore in misura fissa, trattandosi di interventi eseguiti in area di notevole interesse paesaggistico;

CONSIDERATO che, con il provvedimento prot. n. 1798/U.O. VII del 17/05/2011, la Soprintendenza di Ragusa ha dichiarato che dette opere non arrecano pregiudizio alle valenze paesaggistiche dell'area protetta e che pertanto il valore del danno è da intendersi pari ad Euro zero;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n. 157/2006 e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa ha affermato in materia di illeciti edilizi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico che "è tenuto a subire le conseguenze della condotta contraria alle norme di tutela del paesaggio non solo l'autore materiale dell'illecito, ma, se diverso, anche l'attuale proprietario del bene" (C.G.A. 10.11.2009, n. 1049; T.A.R. Sicilia-Palermo, 29.11.2010, n. 14198);

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché, l'ordine di demolizione in quanto l'opera abusiva non arreca grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

DECRETA

Art. 1) Per i motivi su esposti, è revocato il D.D.S. n. 166 del 05/02/2014, prenotato in entrata al n. 343 dell'esercizio finanziario 2014, cap. 1987, in data 27/03/2014 dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

Art. 2) La Ditta _____

_____ – è tenuta a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n. 157/2006, la somma di **Euro 516,46**, da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione dell'opera abusiva in area di notevole interesse paesaggistico;

La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, entro il termine perentorio di **tre mesi** dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- versamento diretto tramite **conto corrente postale n° 10694974** intestato a "UniCredit di Ragusa – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana";

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: "Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. N° 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni".

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Servizio Tutela – Unità Operativa 29:



REGIONE SICILIANA

- originale o ***copia autenticata*** della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- originale o ***copia autenticata*** della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Avverso la cartella esattoriale, emessa ai sensi del presente decreto, in caso di omesso versamento delle somme dovute e degli oneri aggiuntivi, è possibile proporre ricorso soltanto per motivazioni proprie della cartella e non per eventuali vizi del presente decreto ai quali si è prestata acquiescenza o che sono stati oggetto di autonoma impugnativa.

Art. 2) *Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Beni Culturali Ambientali e dell'Identità Siciliana per l'accertamento delle entrate;*

Art. 3) *Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, è consentito il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria, “per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00” secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web di questo Assessorato al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali.*

Art. 4) *Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.*

Palermo, 30 settembre 2014

**Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Daniela Mazzarella)
FIRMATO**